



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

Ordinanza n. 71 / 2018

“Impresa I.L.Ma.Sub. – Intervento subacqueo alla presenza di ispettore DNV della M/n Bahaa”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

VISTA la propria Autorizzazione n. 110/2018 rilasciata in data 12.04.2018 all'impresa I.L.MA.SUB. s.r.l. e gli atti ivi richiamati.

RITENUTO NECESSARIO dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e delle operazioni, nonché dare ampia diffusione all'attività meglio descritta in seguito.

VISTI gli artt. 17, 68 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d'attuazione.

RENDE NOTO

che, dalle ore 13.00 del giorno 12/04/2018 e fino a termine operazioni, la zona di mare antistante la Mn Bahaa, ormeggiata presso la zona n. 34 del bacino portuale di Savona (SV) - meglio individuata nel prospetto cartografico allegato e parte integrante del presente provvedimento - sarà interessata da un intervento subacqueo da parte della società “I.L.MA.SUB.”.

ORDINA

Articolo 1 – (disposizioni).

A tutela della sicurezza della navigazione, tutte le unità in transito in prossimità della zona sopra indicata devono:

- prestare la massima attenzione;
- procedere a lento moto;
- mantenere una distanza di almeno 50 metri dai mezzi impiegati e dagli operatori subacquei impegnati nelle operazioni in questione e, nel contempo, non ostacolare detta attività.

Articolo 2 – (esclusioni).

Non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 1 punti b) e c):

- le unità nautiche della Società incaricata dell'intervento;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio strettamente connesso alla salvaguardia della vita umana in mare che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite.
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai precedenti punti a, c) e d), sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

Articolo 3 – (obblighi a carico dell'impresa operante).

Il responsabile della ditta esecutrice dei lavori deve assolvere a tutte le prescrizioni inserite nell'autorizzazione, rilasciata da questo Ufficio e citata in premessa.

Articolo 4 – (disposizioni finali e sanzioni).

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e artt. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona 12/04/2018.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Publicato in data 12/04/2018 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di porto di Savona

